

STATUTO

ASSOCIAZIONE COMUNI VIRTUOSI

(Deliberazione di C.C. n. 6 del 07.02.2007)

ART. 1

E' costituita, a tempo indeterminato, l'Associazione nazionale dei Comuni Virtuosi.

ART. 2

L'Associazione ha sede nazionale e legale a MONSANO, presso la Sede Municipale sita in Piazza Matteotti, 17

ART. 3

L'Associazione non ha fini di lucro. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge.

ART. 4

Gli scopi e le finalità dell'associazione sono quelli indicati nel manifesto "Dal sogno al progetto" (allegato A) che costituisce parte integrante del presente statuto.

I Comuni che aderiscono all'Associazione ritengono che intervenire a difesa dell'ambiente e migliorare la qualità della vita sia possibile e tale opportunità la vogliono vivere concretamente non più come uno slogan, consapevoli che la sfida di oggi è rappresentata dal passaggio dalla enunciazione di principi alla prassi quotidiana.

Le finalità statutarie riguardano in particolare l'impegno a:

- ridurre i consumi energetici introducendo il finanziamento tramite terzi con il meccanismo delle Esco per gli immobili di proprietà pubblica e per la pubblica illuminazione, incentivando l'utilizzo della bioarchitettura, dei pannelli solari, degli acquisti verdi;
- ridurre gli sprechi nel consumo di acqua potabile;
- ridurre l'immissione in atmosfera dei gas-serra e ridurre l'inquinamento atmosferico;
- aumentare la raccolta differenziata di rifiuti e la diminuzione della produzione di rifiuti.

L'Associazione intende raggiungere le proprie finalità statutarie attraverso:

- il coinvolgimento dei cittadini;
- lo scambio di informazioni, di esperienze e di procedure tra gli Enti soci;
- l'organizzazione di progetti e campagne nazionali, corsi di formazione, convegni, congressi.

Le finalità statutarie vanno raggiunte attraverso progetti che i Comuni annualmente dovranno presentare all'Assemblea dei soci e che saranno sottoposti a verifica.

L'Associazione intende attuare concretamente i propri scopi soprattutto attraverso:

- a) l'organizzazione di progetti e campagne nazionali, corsi di formazione, progetti di solidarietà e cooperazione internazionale, convegni, congressi, tavole rotonde, seminari, inchieste;
- b) la collaborazione e l'organizzazione di iniziative comuni con altri enti ed associazioni che abbiano fini in armonia con quelli dell'Associazione.
- c) la promozione, in conformità alle esigenze degli associati e nel rispetto della normativa vigente e del presente Statuto, di ogni altra attività culturale tesa a favorire il raggiungimento delle finalità istituzionali, e a diffondere e far conoscere la propria attività.

ART. 5

Fanno parte dell'Associazione, in qualità di Soci ordinari, tutti i Comuni italiani che, condividendo le finalità del presente Statuto, deliberano la Dichiarazione di "Comune virtuoso" e di adesione all'Associazione (secondo le modalità stabilite dal Comitato Direttivo) e versano annualmente la quota associativa. I soci sono tenuti al pagamento della quota annuale di associazione, stabilita dall'Assemblea nazionale, all'osservanza dello Statuto e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.

Possono inoltre partecipare all'Associazione, in qualità di soci sostenitori, tutti gli altri Enti pubblici che condividano formalmente le finalità del presente Statuto.

ART. 6

I Soggetti che aderiscono all'Associazione si impegnano a promuovere sul proprio territorio, nell'ambito delle proprie possibilità, iniziative e strutture atte a promuovere una politica e una cultura della pace e della solidarietà.

ART. 7

I soci ordinari hanno diritto a ricevere all'atto dell'adesione, una conferma dell'avvenuta iscrizione nel libro dei soci, di usufruire di tutte le strutture, dei servizi, delle attività, delle prestazioni e provvidenze attuate dall'Associazione, nonché di intervenire tramite un proprio rappresentante con diritto di voto nell'Assemblea dei Soci.

ART. 8

I soci decadono quando si rendano ripetutamente morosi del pagamento dell'iscrizione e delle quote sociali senza giustificato motivo **per due anni**.

ART. 9

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) L'Assemblea dei Soci;
- b) Il/la Presidente;
- c) Il Comitato Direttivo;
- d) Il Direttore;

ART. 10

All'assemblea dei Soci spettano i seguenti compiti:

- a) approvare le linee generali del programma di attività dell'associazione;
- b) eleggere il/la Presidente e i/le componenti del Comitato Direttivo;
- c) determinare l'ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento;
- d) discutere e deliberare sui bilanci pluriennali e preventivi e sulle relazioni del Comitato Direttivo;

- e) **demandare** al Comitato Direttivo l'approvazione annuale del rendiconto economico e finanziario;
- f) deliberare sullo scioglimento dell'associazione;
- g) deliberare sulle proposte di modifica dello statuto associativo;
- h) deliberare su ogni argomento ordinario e straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Comitato Direttivo;
- i) deliberare su tutte le questioni attinenti la gestione sociale.

Essa, composta da tutti i soggetti per i quali sussiste la qualifica di socio ordinario al momento della convocazione, può essere ordinaria o straordinaria. La comunicazione della convocazione deve essere effettuata almeno dieci giorni prima della riunione; tale comunicazione deve contenere i punti all'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo dell'Assemblea, nonché la data, l'ora ed il luogo dell'eventuale Assemblea di seconda convocazione.

ART. 11

L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata dal/dalla Presidente almeno una volta all'anno. Essa, presieduta dal/dalla Presidente, il quale nomina tra i rappresentanti degli Enti un segretario verbalizzante: approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale; approva il bilancio consuntivo dell'anno trascorso e preventivo del nuovo anno sociale; delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione per l'anno sociale. Le delibere assembleari, oltre ad essere debitamente trascritte nel libro dei verbali delle Assemblee dei soci, vengono comunicate ai soci.

ART. 12

L'Assemblea Straordinaria, presieduta dal/dalla Presidente, il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante, è convocata: tutte le volte che la Presidenza nazionale o il/la suo/sua Presidente lo ritengano necessario; ogni qualvolta ne faccia motivata richiesta almeno un terzo degli associati.

Le delibere assembleari, oltre ad essere debitamente trascritte nel libro dei verbali delle Assemblee dei soci, vengono comunicate ai soci.

ART. 13

In prima convocazione l'Assemblea dei Soci, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei soci e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno, salvo i casi in cui lo Statuto non preveda espressamente maggioranze diverse. In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti, e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno, salvo i casi in cui lo Statuto non preveda espressamente maggioranze diverse; la seconda convocazione può avere luogo un'ora dopo la prima convocazione.

ART. 14

Il/la Presidente dell'associazione viene eletto ogni due anni dall'Assemblea dei Soci. Al/alla Presidente compete la legale rappresentanza dell'Associazione. Egli presiede e convoca l'Assemblea Ordinaria ed il Comitato direttivo; sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell'Associazione. In caso di assenza o di impedimento del/della Presidente tutte le sue mansioni spettano al/alla Vice Presidente vicario.

ART. 15

Il Comitato Direttivo è composto fino ad un massimo di dieci (10) componenti, rappresentativi di tutte le realtà istituzionali appartenenti all'Associazione sia in qualità di Soci Ordinari che di Soci Sostenitori. Il Comitato Direttivo ha il compito di gestire l'attività dell'Associazione dei Comuni Virtuosi e resta in carica per due anni. Al suo interno viene nominato un Direttore con funzioni esecutive. I/le componenti del Comitato sono rieleggibili.

ART. 16

Il Comitato Direttivo si riunisce ogni qualvolta il/la Presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritengano necessario, ed è presieduta dal/dalla Presidente o, in sua assenza, dal/dalla Vice Presidente. Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la metà dei componenti. Le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice.

ART. 17

Il Comitato Direttivo:

redige i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei Soci, con i relativi piani finanziari di cui cura il reperimento delle risorse; cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea; redige ed approva annualmente il rendiconto economico e finanziario da sottoporre alla ratifica successiva dell'Assemblea; stipula tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale; nomina il Direttore e determina gli eventuali compensi del Direttore e del personale preposto all'attività dell'Associazione; delibera circa la decadenza dei soci; svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale.

ART. 18

Il Comitato Direttivo favorisce e incentiva la costituzione di "Coordinamenti regionali e provinciali (o tra gruppi di Comuni) dei Comuni Virtuosi" per meglio promuovere e sviluppare la sua attività. I coordinamenti regionali e provinciali promuovono iniziative nel territorio di loro competenza in collaborazione con l'Assemblea dei Soci.

ART. 19

Al Direttore è attribuita la responsabilità dell'attuazione del programma e delle iniziative promosse dal Comitato Direttivo. Al Direttore compete la responsabilità di direzione della struttura e della gestione amministrativo-contabile del Comitato Direttivo.

ART. 20

Il fondo patrimoniale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:

- a) dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- b) dai contributi annuali e straordinari degli associati;
- c) dai contributi, erogazioni e lasciti diversi;
- d) da tutti gli altri proventi, anche di natura commerciale, eventualmente conseguiti dall'Associazione per il perseguimento o il supporto dell'attività istituzionale.

ART. 21

Le somme versate per l'iscrizione sociale e le quote annuali di adesione all'Associazione non sono rimborsabili in nessun caso. Queste sono altresì intrasmissibili.

ART. 22

Il rendiconto economico finanziario dell'Associazione comprendente l'esercizio sociale che va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno, deve informare circa la situazione economica e finanziaria dell'associazione, con separata indicazione dell'attività commerciale eventualmente posta in essere accanto all'attività istituzionale. Ciò anche attraverso una eventuale separata relazione a questo allegata. Il rendiconto economico finanziario deve essere approvato dal Comitato Direttivo e ratificato dalla prima Assemblea dei Soci.

ART. 23

Il rendiconto economico-finanziario, regolarmente approvato dal Comitato Direttivo, oltre ad essere debitamente trascritto nei libri sociali, deve essere comunicato ai soci che ne fanno espressa richiesta

ART. 24

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea dei soci con il voto favorevole di almeno i 2/3 (due terzi) degli aventi diritto.

ART. 25

In caso di scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi. Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto per fini di pubblica utilità conformi ai fini istituzionali dell'Associazione, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 26

Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla normativa vigente in materia.